



# **COMUNE DI PALMI**

*(Città Metropolitana di Reggio Calabria)*

---

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE DEI DIRITTI UMANI**

**Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 12.06.2024**

## INDICE

- Articolo 1 - Istituzione del Garante dei diritti umani
- Articolo 2 - Nomina e durata
- Articolo 3 - Presentazione delle candidature, valutazione e modalità di elezione
- Articolo 4 - Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
- Articolo 5 - Compiti del Garante
- Articolo 6 - Relazione agli Organi del Comune
- Articolo 7 - Dimissioni e revoca
- Articolo 8 - Strutture e personale
- Articolo 9 - Trattamento economico
- Articolo 10 - Disposizioni finali

\* \* \* \* \*

### **Articolo 1 - Istituzione del Garante dei diritti umani**

1. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 sancisce l'assunto in base al quale tutti i diritti e le libertà in essa enunciati spettano a tutti gli individui senza distinzione alcuna. Il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo infatti è strettamente correlato al riconoscimento della pari dignità e dei diritti, uguali ed inalienabili, per tutti. A tal proposito, al fine di sostenere quanto enunciato nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, viene istituito presso il Comune di Palmi il "Garante dei diritti umani" (di seguito denominato "Garante"), con i compiti previsti dal presente regolamento.

### **Articolo 2 - Nomina e durata**

1. Il Sindaco nomina, con proprio decreto, previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo, il Garante, scegliendolo tra i candidati che abbiano presentato istanza fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale.

2. Il Garante resta in carica per 3 anni e l'incarico è rinnovabile non più di una volta. Il Garante è un organo monocratico.

### **Art. 3 - Presentazione delle candidature, valutazione e modalità di elezione**

1. L'ufficio competente in materia di welfare pubblicizza la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante, informandone la cittadinanza entro congruo termine.
2. I cittadini in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 2 possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza al Sindaco, accompagnata da dettagliato curriculum.
3. Le candidature ed i relativi curricula sono messi a disposizione dei Consiglieri che fanno parte della Conferenza dei Capigruppo.

### **Art. 4 - Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza**

1. Non possono essere nominati Garante il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado di amministratori comunali.
2. Sono ineleggibili alla carica di Garante dei diritti umani:
  - i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di Regioni, Province e Città metropolitane, i Sindaci, i Consiglieri e gli Assessori regionali, provinciali, comunali, di Unioni dei Comuni, di Unioni montane e di Città metropolitane;
  - il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo degli enti pubblici del Servizio sanitario regionale; il segretario generale o il direttore generale della Regione, i titolari di incarichi amministrativi di vertice di aziende ed enti dipendenti o di società a partecipazione maggioritaria regionale e comunale;
  - i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali o di categoria.
3. Sono altresì ineleggibili a Garante coloro che hanno riportato condanne penali.
4. Le cariche di cui al comma 2 devono essere cessate da almeno due anni.
5. L'incarico di Garante è incompatibile con:
  - l'esercizio di funzioni di amministratori di enti e imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;

- la candidatura alla carica di membro del Parlamento nazionale od europeo, Presidente della Regione, Consigliere regionale, Sindaco o Consigliere comunale.
6. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste al comma 2.
  7. L'attività di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta. In particolare, l'attività di Garante è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Palmi.
  8. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Consiglio comunale provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Garante può essere rimosso dall'incarico con decreto del Sindaco, da adottarsi entro i trenta giorni successivi.

### **Articolo 5 - Compiti del Garante**

1. I Diritti umani possono essere classificati in diritti civili, politici e sociali.
2. Il Garante tutela:
  - i diritti civili riferiti alla personalità dell'individuo, quale la libertà di pensiero, la libertà personale, di riunione e di religione;
  - i diritti politici attinenti alla formazione dello Stato democratico che comportano una libertà attiva, ossia una partecipazione dei cittadini in termini di elettorato attivo e passivo;
  - i diritti sociali quali diritto al lavoro, all'assistenza, allo studio, alla tutela della salute.
3. Il Garante:
  - promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani;
  - promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e terzo settore;
  - promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni.
4. E' istituito uno sportello dedicato per una volta al mese, con sede presso il Palazzo Municipale di Palmi, in cui il Garante potrà incontrare i cittadini e svolgere i compiti assegnati.

## **Articolo 6 - Relazione agli Organi del Comune**

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale e alle Commissioni consiliari per quanto di loro competenza, con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte. Resta fermo l'obbligo di relazione sull'attività svolta una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 5.

## **Art. 7 - Dimissioni e revoca**

1. Le dimissioni dalla carica operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco a mezzo protocollo.
2. La revoca del Garante è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. La revoca è disposta con decreto del Sindaco, su proposta motivata del Consiglio comunale, da notificarsi al Garante.
4. Il Garante può presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni, che vengono immediatamente notificate al Sindaco ed a tutti i componenti del Consiglio comunale.
5. A seguito della decadenza, è avviato il procedimento per la nomina di un nuovo Garante ai sensi del precedente articolo 2.

## **Articolo 8 - Strutture e personale**

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante potrà essere assistito dal personale assegnato allo staff del Sindaco pro tempore.

## **Articolo 9 - Trattamento economico**

1. La carica a Garante dei Diritti umani è a titolo gratuito;
2. Al Garante spetta un rimborso chilometrico, dal luogo di residenza alla sede del Comune di

Palmi (esclusivamente per i giorni di apertura mensile dello sportello), calcolato con riferimento alle tabelle ACI di ciascun anno. Il tratto rimborsabile rientra entro i limiti dell'Area metropolitana di Reggio Calabria. Nel caso di nomina a Garante di persona residente al di fuori dei limiti per il calcolo dei km, verrà preso in considerazione il tratto dal confine dell'Area metropolitana di Reggio Calabria e fino al Palazzo municipale di Palmi. In ogni caso il rimborso annuale non può essere superiore ad € 500,00. Il rimborso chilometrico può essere riconosciuto solo per la data di apertura mensile dello sportello. Per tutte le altre attività e/o missioni le spese sono a carico esclusivo del Garante.

### **Articolo 10 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.